



**Consulenti del Lavoro**  
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma  
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721  
segreteria@consulentilavoro.pr.it  
www.consulentilavoro.pr.it  
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it  
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 19/02/2016

Prot. n. 160/U

Oggetto: Circolare n. 06\_2016.

Ai Consulenti del Lavoro  
di Parma  
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro  
di Parma

- A) Prossimo convegno di studio a Parma il 29/02/2016.**  
**B) Regione Emilia Romagna: trasmissione nota del Ministero del Lavoro prot. 3223 dell'11.02.2016 sulla transizione al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del Dlgs 148/2016.**

- A) A rettifica della circolare n. 05\_2016 inviata il 17/02/2016, provvediamo ad inoltrare la nuova locandina del convegno, che si svolgerà il 29/02/2016 dalle ore 14,30 (rilevazione presenze ore 14,15) alle ore 18,30 presso l'Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, con la formulazione del nuovo titolo, precisando che non ci sono variazioni in merito agli argomenti che verranno trattati.
- B) Si provvede ad allegare quanto ricevuto dalla Regione Emilia Romagna, per il tramite della Consulta dei Consigli Provinciali, in merito Fondo di integrazione salariale.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito [www.consulentilavoro.pr.it](http://www.consulentilavoro.pr.it) - circolari.

Per il Consiglio Provinciale di Parma



Allegati:

- Locandina evento a Parma del 29/02/2016.
- Comunicazione Regione Emilia Romagna e nota del Ministero del Lavoro prot. 3223 dell'11.02.2016.



Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Consiglio Provinciale di Parma

Convegno di Studio

**Lunedì 29 Febbraio 2016  
dalle ore 14,30 alle ore 18,30**

Hotel Parma & Congressi  
Via Emilia Ovest 281/a  
Fraz. San Pancrazio  
Parma

**"La flessibilità dei nuovi contratti: dalle deleghe alla  
contrattazione collettiva al DDL sul lavoro agile"**

**Programma**

- **Le abrogazioni del D.lgs. 81/2015**
- **Il ruolo della contrattazione collettiva nel D.lgs. 81/2015**
- **Le nuove collaborazioni organizzate dal committente**
- **Il contratto di lavoro part-time**
- **Il contratto di lavoro a tempo determinato**
- **La somministrazione di lavoro**
- **Dal telelavoro allo smart-working**
- **Il DDL sul lavoro agile**

**Relatore**

**D.ssa Emiliana Dal Bon  
Consulente del Lavoro in Mantova  
Esperta della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.

Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  
[www.teleconsul.it](http://www.teleconsul.it) sezione Convegni

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Da Parte di Paola Cicognani: Trasmissione nota del Ministero del Lavoro prot. 3223 dell'11.02.2016 sulla transizione al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del Dlgs 148/2016

**Mittente:**429 Serv.Lavoro <[LavoroFP@Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:LavoroFP@Regione.Emilia-Romagna.it)>

Gentilissimi

Si fa seguito alla precedente mail del 9 c.m. con cui si davano le prime indicazioni in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del Dlgs 148/2015 per le imprese che hanno più di 15 dipendenti, per trasmettere la circolare del Ministero del Lavoro con la quale dà invece alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale la possibilità di scegliere tra il trattamento in deroga ed il trattamento previsto dal Fondo, fermo restando quanto disposto dal DI n. 83473/2014. Sarà l'INPS che dovrà verificare che la fruizione dei due istituti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Alla luce quindi di tale interpretazione si ritiene non più necessario la procedura di accesso ai due trattamenti con sospensione da parte della Regione della domanda di CIG in deroga.

Nel caso di domanda di cig in deroga già presentate sarà l'impresa a comunicare al Servizio Lavoro se intende annullarla inviando mail certificata all'indirizzo [lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Cordiali saluti

Paola Cicognani



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

INPS  
Direzioni Centrale Prestazioni  
Sostegno Reddito  
[luca.sabatini@inps.it](mailto:luca.sabatini@inps.it)  
[edoardo.varano@inps.it](mailto:edoardo.varano@inps.it)

TECNOSTRUTTURA delle Regioni  
[associazione@pec.tecnostuttura.it](mailto:associazione@pec.tecnostuttura.it)

Direzione Generale della tutela delle  
condizioni di lavoro e delle relazioni  
industriali  
[dgtutelalavoroDivIV@lavoro.gov.it](mailto:dgtutelalavoroDivIV@lavoro.gov.it)

**Direzione Generale degli Ammortizzatori  
sociali e I.O.  
DIV. III**

E p.c. Assessore Gianfranco SIMONCINI  
Coordinatore Lavoro della IX  
Commissione della Conferenza delle  
Regioni  
[gianfranco.simoncini@regione.toscana.it](mailto:gianfranco.simoncini@regione.toscana.it)

Prot. n.

Allegati:

Rif. nota prot. n.  
del

**Oggetto: raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di  
Integrazione Salariale**

In merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, si precisa quanto segue.

Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, la legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha previsto all'articolo 1, comma 304, il finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato, in parte modificandola, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell'anno 2016.

La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 citato, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo 148/2015.

Si precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014 citato, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

Sarà cura dell'INPS verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Menziani



F.M.